



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2020, n. 128 e successive modificazioni e integrazioni, recante: “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 38-ter, con epigrafe “*Promozione del sistema delle società benefit*”;

**VISTO** il comma 1 del citato articolo 38-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, che dispone, al fine di sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all’articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la concessione di un contributo “*sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa*”;

**VISTO** il comma 2 dello stesso articolo 38-ter, che dispone che “*Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’anno 2021*”;

**VISTO** il comma 2-bis del medesimo articolo 38-ter, che prevede che “*Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. L’importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente*”;

**VISTO**, altresì, il secondo periodo del comma 3 del citato articolo 38-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che “*Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore*



*della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 gennaio 2022 n. 10, che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 38-ter, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce le modalità e i criteri di concessione del credito d’imposta in favore delle società benefit, demandando la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze di agevolazione ad un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, 4 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2022 n. 113, che, in attuazione dell’articolo 8, comma 3 e dall’articolo 19 del citato decreto interministeriale 12 novembre 2021, stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione, lo schema di istanza di ammissione all’agevolazione, l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria delle istanze da parte del Ministero e riporta altresì l’elenco degli oneri informativi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

**VISTA** la nomina del dottore Giuseppe Bronzino a Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”;

**CONSIDERATO** che la dotazione finanziaria disponibile per l’intervento è sufficiente a soddisfare le richieste di agevolazione riferita complessivamente a tutte le istanze ammissibili e che, pertanto, non si rende necessario applicare il meccanismo di riparto di cui all’articolo 9 del citato decreto interministeriale 12 novembre 2021;

**CONSIDERATA** la necessità di pervenire ad una rapida approvazione dell’elenco dei beneficiari delle agevolazioni per consentire la fruizione delle agevolazioni concesse;

## **DECRETA**

### **Art. 1.**

1. A seguito della conclusione con esito positivo delle verifiche previste all’articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 12 novembre 2021, è approvato l’elenco, riportato all’allegato 1 del presente decreto, delle imprese che risultano ammesse alle agevolazioni di cui all’articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.



## **Art. 2.**

1. Nell'allegato 2 al presente decreto è riportato l'elenco dei soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento degli approfondimenti istruttori in ordine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell'istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell'aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (cd. RNA), sul Sistema informativo agricolo nazionale (cd. SIAN), ovvero sul Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (cd. SIPA). Per tali soggetti, la concessione delle agevolazioni è disposta, nel caso di positivo esito delle predette verifiche, con successivo provvedimento.

## **Art. 3**

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all'allegato 1 del presente decreto. Dell'adozione del decreto sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL DIRETTORE GENERALE

*Giuseppe Bronzino*

*Div. V/GQ*

*Siglato Dirigente Divisione V – Giuseppe Quagliana*